

## APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

### Libro XI - Rapporti giurisdizionali con autorità straniere Titolo IV - Effetti delle sentenze penali straniere. Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane

#### **Art. 743 Deliberazione della corte di appello**

1. La domanda di esecuzione all'estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale non è ammessa senza previa deliberazione favorevole della corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna. A tale scopo il Ministro della giustizia trasmette gli atti al procuratore generale affinché promuova il procedimento davanti alla corte di appello.
2. La corte delibera con sentenza, osservate le forme previste dall'[articolo 127](#), nei termini di cui all'[articolo 734](#).
3. Qualora sia necessario il consenso del condannato, esso deve essere prestato davanti all'autorità giudiziaria italiana. Se il condannato si trova all'estero, il consenso può essere prestato davanti all'autorità consolare italiana ovvero davanti all'autorità giudiziaria dello Stato estero.
4. La sentenza è soggetta a ricorso per cassazione per violazione di legge da parte del procuratore generale presso la corte di appello, dell'interessato e del difensore.